

---

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262

**Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)**

Vigente al: 2-3-2017

Sezione II  
Dell'obbligo di registrazione

Art. 2195.

(Imprenditori soggetti a registrazione).

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- 4) un'attivita' bancaria o assicurativa;
- 5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

---